

Autori: Elisabeth Suter, Ruedi Stähli, Sezione EIA e ordinamento del territorio, UFAM

# > Manuale EIA – modulo 4

## Iter EIA e compiti delle parti coinvolte

*Questo modulo spiega lo svolgimento dell'esame dell'impatto sull'ambiente e i compiti delle parti coinvolte.*

### Indice

<b>1</b>	<b>Considerazioni generali</b>	<b>2</b>
1.1	L'EIA come strumento di coordinamento	2
1.2	Collaborazione tempestiva tra tutte le parti coinvolte	2
1.3	Pianificazione temporale	3
<b>2</b>	<b>Compiti delle parti coinvolte</b>	<b>5</b>
2.1	Parti coinvolte	5
2.2	Richiedente	5
2.3	Autorità decisionale	5
2.4	Servizio della protezione dell'ambiente	6
2.5	Pubblico	7
<b>3</b>	<b>La procedura EIA nel dettaglio</b>	<b>8</b>
3.1	Procedura federale monofase	8
3.2	Procedura federale plurifase	12
3.3	Procedura cantonale	12
<b>4</b>	<b>Indagine preliminare con valore di RIA</b>	<b>14</b>

# 1 > Considerazioni generali

---

## 1.1 L'EIA come strumento di coordinamento

L'EIA non è una procedura a sé stante ma un esame della conformità alla legge che s'inserisce nella procedura di autorizzazione di un impianto (approvazione dei piani, rilascio di una licenza edilizia o concessione). L'autorità che decide sulla realizzazione dell'impianto verifica la conformità del progetto alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente.

L'EIA, un elemento della procedura di autorizzazione

L'EIA produce i propri effetti già durante la progettazione, non solo al momento dell'approvazione. Serve a riconoscere con buon anticipo l'impatto sull'ambiente, a evitarlo o limitarlo. Deve inoltre garantire che le esigenze in materia di protezione dell'ambiente siano considerate già in sede di pianificazione. In sostanza, l'EIA è un processo di accompagnamento finalizzato all'ottimizzazione dei progetti.

L'EIA, un processo

## 1.2 Collaborazione tempestiva tra tutte le parti coinvolte

Ai fini dell'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, è necessario che ingegneri ed esperti ambientali inizino a collaborare per tempo. I richiedenti possono trarre vantaggio dai suggerimenti degli esperti ambientali sin dalla fase concettuale per scegliere l'ubicazione e la variante. Questa collaborazione permette altresì di elaborare delle soluzioni che soddisfino le norme tecniche e tengano conto delle esigenze del richiedente e di quelle della protezione ambientale. Tanto prima ingegneri ed esperti ambientali avviano il dialogo, quanto più in fretta e con minori costi si potranno integrare nella progettazione le misure per la protezione dell'ambiente.

Coinvolgimento tempestivo degli esperti ambientali

Si raccomanda al richiedente di contattare per tempo l'autorità decisionale e il servizio della protezione dell'ambiente, ossia già nella prima fase della progettazione, soprattutto se si tratta di un progetto di vasta portata. L'autorità decisionale fornisce informazioni sullo svolgimento della procedura e sui termini di trattazione, facilitando così la pianificazione delle scadenze. Il servizio della protezione dell'ambiente consiglia il richiedente e gli mette a disposizione strumenti ausiliari e documentazione. Gli segnala tempestivamente eventuali problemi che si pongono dal punto di vista ambientale e lo aiuta nella ricerca di soluzioni ecocompatibili. In questo contesto occorre evidenziare in particolare l'importanza dell'indagine preliminare e del capitolato d'onere quale strumento di collaborazione tempestiva (cfr. riquadro a pag. 10).

Dialogo con le autorità

Nel caso di progetti critici, si raccomanda al richiedente di coinvolgere il pubblico – in particolare i diretti interessati, il Comune e le organizzazioni con diritto di ricorso – sin dalle fasi iniziali e di garantire un’informazione periodica sull’evoluzione del progetto, ad esempio con incontri ad hoc. Ciò permette spesso di evitare opposizioni, che causano ritardi e costi inutili. Soprattutto nel caso di progetti di ampia portata e contestati è opportuno pianificare sistematicamente l’attività di informazione e creare una piattaforma istituzionalizzata per coinvolgere il pubblico.

Informazione del pubblico nel caso di progetti critici

Per progetti di ampia portata e complessi si consiglia di istituire sin dalle prime fasi una commissione di progetto o di accompagnamento (gruppo di esperti con rappresentanti del richiedente, dell’autorità decisionale, del servizio della protezione dell’ambiente ed eventualmente altri), che possa far confluire nella progettazione i pareri delle autorità e dei gruppi d’interesse in modo informale.

Commissione di progetto

### 1.3 Pianificazione temporale

Di norma, l’EIA è obbligatorio per progetti complessi che richiedono molto tempo in sede di pianificazione e indagini approfondite. In questi casi occorre prevedere tempo a sufficienza non solo per gli aspetti tecnici ma anche per le indagini ambientali e per il RIA.

L’indagine preliminare con capitolato d’oneri richiede poche settimane, a condizione che ci si possa limitare a chiarimenti semplici, studi bibliografici ecc. Il tempo necessario alla stesura del RIA varia per contro in funzione della complessità del progetto: ad esempio, le rilevazioni della flora possono essere condotte solo durante il periodo vegetativo e le acque possono a volte essere analizzate solo durante i periodi invernali di magra.

Elaborazione dell’indagine preliminare con capitolato d’oneri e RIA

Non bisogna inoltre dimenticare che le diverse autorità hanno bisogno di tempo per valutare il progetto e il RIA. Gli articoli 12a e 12b OEIA e alcune disposizioni cantonali fissano i termini concessi ai servizi della protezione dell’ambiente cantonali e federali per valutare l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il RIA (cfr. modulo 3 Procedure). Questi termini iniziano a decorrere solo quando il servizio interessato dispone della documentazione completa<sup>1</sup>.

Le autorità hanno bisogno di tempo per valutare il progetto

#### Qualità della documentazione

*La qualità dei documenti inoltrati influisce sul tempo necessario alle autorità per la valutazione. Lacune e mancanze comportano ritardi.*

<sup>1</sup> Nei casi in cui l’Ufficio federale dell’ambiente è consultato nell’ambito di una procedura cantonale, il dossier deve includere il parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

---

Anche l'autorità decisionale ha bisogno di tempo per preparare la sua decisione. Deve curare il coordinamento con le autorizzazioni speciali, condurre i negoziati in caso di opposizioni ed elaborare la decisione. Occorre quindi tenerne conto in sede di pianificazione delle scadenze.

Tempo richiesto per  
l'autorizzazione

Spetta al richiedente pianificare le scadenze. Per evitare spiacevoli ritardi e garantire lo svolgimento ottimale ed efficiente della progettazione e delle procedure di approvazione, è opportuno armonizzare quanto prima la pianificazione con gli esperti ambientali e con le autorità.

Responsabilità del richiedente

## 2 > Compiti delle parti coinvolte

---

### 2.1 Parti coinvolte

Sono considerate parti coinvolte (attori) tutte le persone fisiche e giuridiche, i servizi e gli uffici che partecipano all'EIA in una fase qualsiasi della progettazione e della procedura. Gli attori principali sono: il richiedente, l'autorità decisionale e il servizio della protezione dell'ambiente. Anche le persone con diritto di ricorso in virtù dell'articolo 48 PA occupano un posto importante nella procedura (privati interessati e organizzazioni per la protezione dell'ambiente con diritto di ricorso).

### 2.2 Richiedente

Il richiedente è il committente. I richiedenti possono essere privati o servizi amministrativi. Il richiedente appura se il progetto va sottoposto a EIA (cfr. modulo 2 Obbligo di EIA per gli impianti) e, in caso di dubbi, può inoltrare alle autorità competenti una domanda preliminare. È responsabile dell'elaborazione della documentazione da allegare alla domanda (inclusi l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il RIA). Di solito incarica un ufficio esterno specializzato in questioni ambientali di condurre le indagini necessarie e di allestire i rispettivi rapporti (cfr. modulo 5 Contenuti della documentazione ambientale).

Elaborazione della documentazione per la domanda e rilascio di informazioni

Il richiedente inoltra all'autorità decisionale l'indagine preliminare, il capitolato d'oneri e il RIA con la domanda completa di concessione, di licenza edilizia o di approvazione dei piani. A tenore dell'articolo 10b capoverso 4 LPAmb è tenuto a fornire le dovute informazioni all'autorità decisionale e, se quest'ultima lo richiede, a condurre ulteriori chiarimenti.

### 2.3 Autorità decisionale

In caso di dubbio – eventualmente su domanda del richiedente o del servizio della protezione dell'ambiente – l'autorità decisionale per la concessione, la licenza edilizia o l'approvazione dei piani decide se sottoporre o no all'EIA un determinato impianto.

Decisione sull'obbligo dell'EIA

L'autorità decisionale gestisce e dirige la procedura, inoltre garantisce il coordinamento tra richiedente, servizio della protezione dell'ambiente e altri uffici interessati. In particolare, provvede affinché il servizio della protezione dell'ambiente disponga della documentazione necessaria per valutare il progetto. Se del caso, chiede di svolgere indagini complementari.

Gestione della procedura

Se è necessario per valutare il caso specifico, l'autorità decisionale organizza sopralluoghi o incontri informativi, ai quali invita il richiedente, i servizi federali coinvolti, i Cantoni e i Comuni interessati.

Organizzazione di sopralluoghi

Provvede affinché il RIA sia accessibile al pubblico (art. 15 cpv. 1 OEIA), di solito tramite pubblicazione.

Pubblicazione

L'autorità decisionale esamina la compatibilità ambientale sulla base del parere del servizio della protezione dell'ambiente e decide in merito al progetto (art. 17–19 OEIA).

Esame dell'impatto ambientale

Al termine della procedura l'autorità decisionale comunica le modalità per consultare il RIA, il parere del servizio della protezione dell'ambiente e la decisione (art. 20 cpv. 1 OEIA).

Accessibilità della decisione

Se la procedura decisionale federale o cantonale è accentrata, l'autorità decisionale (autorità direttiva) rilascia le autorizzazioni necessarie conformemente al diritto federale (cfr. modulo 3, cap. 3.2) e provvede affinché i servizi interessati vengano coinvolti.

Coordinamento con altre autorizzazioni

Alcuni Cantoni non prevedono l'accentramento delle procedure decisionali. In questi casi, l'autorità decisionale raccoglie i pareri delle autorità cui incombe il rilascio delle autorizzazioni speciali e li trasmette al servizio della protezione dell'ambiente (art. 21 OEIA).

2.4

## Servizio della protezione dell'ambiente

Il servizio della protezione dell'ambiente offre una consulenza specialistica all'autorità decisionale e al richiedente. Può inoltre fornire aiuto nell'ambito di indagini ambientali particolari così come nella raccolta di dati ambientali e documenti interni all'amministrazione. Se necessario o auspicato, pubblica aiuti all'esecuzione.

Consulenza

Il servizio della protezione dell'ambiente prende posizione in merito all'indagine preliminare e al capitolato d'oneri. Nella procedura decisiva esamina il RIA (art. 12 OEIA), in particolare valuta in funzione della fase procedurale se il progetto adempie presumibilmente le normative ambientali. Propone all'autorità decisionale le misure da adottare e, se necessario, chiede chiarimenti supplementari o propone oneri e condizioni.

Valutazione

Alcuni Cantoni hanno optato per una gestione amministrativa decentrata delle competenze ambientali. Il compito multidisciplinare di tutelare l'ambiente è pertanto ripartito tra vari uffici e descritto nei loro mansionari. Di norma, questi Cantoni incaricano un ufficio di garantire il coordinamento nell'ambito della valutazione ambientale. Pertanto, per «servizio della protezione dell'ambiente» ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente e in caso di progetto sottoposto a EIA si intende in questi Cantoni sem-

Cantoni con gestione decentrata delle questioni ambientali

pre l'ufficio di coordinamento. Quest'ultimo, *in collaborazione* con i servizi interessati, valuta la conformità ambientale di un progetto.

## 2.5 Pubblico

Determinati gruppi di cittadini possono interporre opposizione e ricorso se sono toccati dal progetto a partire da una certa misura e hanno diritto a un'informazione trasparente. Questo diritto è però concesso anche a coloro che non partecipano direttamente all'EIA.

Diretti interessati

L'OEIA accorda al pubblico due possibilità di consultare gli atti durante ogni procedura.

Consultazione degli atti

- > A tenore dell'articolo 15 capoverso 1 OEIA il pubblico può accedere al RIA nell'ambito della procedura decisiva. Di regola ciò avviene durante la pubblicazione del progetto.
- > Secondo l'articolo 20 capoverso 1 OEIA, dopo la decisione, il pubblico ha nuovamente l'opportunità di consultare gli atti (RIA, inclusi eventuali complementi, valutazione dei servizi della protezione dell'ambiente cantonali e federali, e la decisione nella misura in cui quest'ultima concerne i risultati dell'esame).

Tutti hanno la possibilità di consultare gli atti, ma il diritto di opposizione e ricorso è concesso solo ai diretti interessati e alle organizzazioni di protezione dell'ambiente con diritto di ricorso.

Opposizione e ricorso

Le organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente che il Consiglio federale ha inserito nell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) possono impugnare le decisioni concernenti impianti sottoposti all'EIA con i rimedi giuridici cantonali e federali (opposizione, ricorso collettivo) in virtù delle disposizioni particolari contemplate dalla legge sulla protezione dell'ambiente (art. 55 segg.). A tenore della legge sulla protezione dell'ambiente e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, il ricorso è tuttavia ammesso solo se in precedenza è stata fatta opposizione (sempre che il diritto federale o cantonale lo preveda).

Organizzazioni di protezione dell'ambiente con diritto di ricorso

Dalla metà del 2006, l'Amministrazione federale applica il principio di trasparenza con riserva di segretezza. Pertanto, a livello federale, chiunque può visionare gli atti anche dopo la conclusione della procedura. Rimangono riservati gli interessi pubblici o privati che impongono il segreto (cfr. modulo 1 Basi legali). Ciò vale anche per le procedure cantonali nei Cantoni che applicano il principio di trasparenza.

Principio di trasparenza

## 3 > La procedura EIA nel dettaglio

### 3.1 Procedura federale monofase

Il presente capitolo spiega, avvalendosi di esempi, lo svolgimento dell'EIA e i compiti delle parti coinvolte nella procedura federale monofase.

#### Nota per il lettore

*Le lettere all'inizio dei singoli capoversi corrispondono alle lettere maiuscole di cui alla fig. a pagina 9.*

- > **A** Il richiedente appura se a livello di pianificazione del territorio sussistono i presupposti per il progetto. Valuta varianti e alternative dal punto di vista della fattibilità ambientale. Si consiglia di contattare gli esperti ambientali già in questa fase (cfr. anche cap. 1.2).

Preparazione
- > **B** Il richiedente verifica se l'impianto è assoggettato all'obbligo di EIA consultando l'allegato all'OEIA. In caso di dubbio, è l'autorità decisionale a decidere dell'obbligatorietà dell'esame d'intesa con il servizio della protezione dell'ambiente.

EIA obbligatorio?
- > **C** Anche gli impianti non sottoposti all'EIA devono rispettare le prescrizioni ambientali vigenti, benché non venga allestito un RIA formale (art. 4 OEIA). Nei confronti dell'autorità decisionale, il richiedente ha un obbligo generale di informazione e, se del caso, deve condurre indagini sull'impatto ambientale atteso (art. 46 cpv. 1 LPAmb). Per gli impianti più grandi si raccomanda di riassumere i risultati di questi chiarimenti nella cosiddetta «relazione ambientale» (cfr. modulo 2, cap. 1.3).


Rispetto del diritto ambientale
- > **D** Il richiedente chiarisce dapprima, nell'ambito di un'indagine preliminare, quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente (art. 8 cpv. 1 lett. a OEIA). A tal fine si avvale dell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM (art. 10 cpv. 1 OEIA), in particolare del modulo 5 del presente manuale per quanto riguarda i contenuti dell'indagine preliminare e del capitolato d'onori.

Indagine preliminare



**Fig. 1 > Iter procedurale dell'EIA monofase**

Oltre all'UFAM, sono competenti per la valutazione del RIA i seguenti uffici in qualità di servizi della protezione dell'ambiente: l'USTRA per le questioni concernenti l'Inventario delle vie di comunicazione storiche (IVS), l'UFC per i monumenti culturali e i siti archeologici.



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>&gt; <b>E</b> Su richiesta, l'UFAM offre consulenza al richiedente attraverso un colloquio diretto o mettendogli a disposizione varie direttive e linee guida. Presta consulenza al richiedente soprattutto se, in un caso concreto, ci si pone l'interrogativo se l'indagine preliminare potrebbe costituire la documentazione ambientale definitiva (cfr. fase F e art. 8a cpv. 1 OEIA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direttive e assistenza                      |
| <p>&gt; <b>F</b> Se il richiedente espone in modo esaustivo gli effetti ambientali dell'impianto previsto e le misure necessarie già durante l'indagine preliminare, i risultati sono equiparati al RIA (art. 8a cpv. 1 OEIA). Pertanto, il richiedente non deve allestire un capitolato d'oneri. Ciò è solitamente il caso per i piccoli progetti che non pongono particolari problemi. Per i progetti più grandi e complessi, invece, la via più efficace e sicura è, in genere, quella di elaborare gradualmente la documentazione del progetto. Ciò permette al richiedente di disporre del parere delle autorità già nelle fasi iniziali, prima dell'inoltro della domanda (cfr. cap. 4).</p> | Indagine preliminare con valore di rapporto |
| <p>&gt; <b>G</b> Se l'indagine preliminare non può fungere da RIA, il richiedente la inoltra con il capitolato d'oneri all'autorità decisionale per una valutazione. Nel capitolato d'oneri sono indicati i settori ambientali che devono essere approfonditi e il contesto geografico e temporale in cui gli approfondimenti vanno svolti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indagine preliminare e capitolato d'oneri   |

### Scopo e importanza dell'indagine preliminare e del capitolato d'oneri

*L'indagine preliminare e il capitolato d'oneri di cui all'articolo 8 OEIA sono il primo risultato della documentazione in merito all'EIA. Servono a evidenziare nell'ottica dell'impatto ambientale gli aspetti importanti, le condizioni quadro, le ipotesi e le esigenze concernenti il progetto come pure a individuare i temi che non devono più essere approfonditi. Aiutano inoltre a limitare allo stretto necessario l'onere per le indagini ambientali. Grazie al parere del servizio della protezione dell'ambiente (e a un'eventuale decisione intermedia dell'autorità decisionale), il richiedente dispone di un parere ufficiale dell'autorità in merito al suo progetto prima che venga avviata la procedura vera e propria con pubblicazione e prima che il progetto venga elaborato nei dettagli. In questo modo, al richiedente è garantita una maggiore sicurezza pianificatoria. Si riduce inoltre il rischio di commettere costosi errori di progettazione e di accumulare ritardi imputabili a chiarimenti insufficienti.*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&gt; <b>H</b> L'autorità decisionale trasmette l'indagine preliminare e il capitolato d'oneri all'UFAM e al servizio cantonale della protezione dell'ambiente.</p>                                                                                              | Trasmissione dell'indagine preliminare e del capitolato d'oneri                     |
| <p>&gt; <b>I</b> Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente si esprime sull'indagine preliminare e sul capitolato d'oneri e invia il proprio parere all'autorità decisionale, con copia all'UFAM.</p>                                                    | Valutazione dell'indagine preliminare e del capitolato d'oneri da parte del Cantone |
| <p>&gt; <b>K</b> L'UFAM si pronuncia entro due mesi. Dopo che i Cantoni hanno emesso il loro parere l'UFAM ha almeno un mese di tempo per esprimersi a sua volta (art. 12a cpv. 2 OEIA). L'UFAM invia il proprio parere sull'indagine preliminare e il capito-</p> | Valutazione dell'indagine preliminare e del capitolato d'oneri da parte dell'UFAM   |

lato d'oneri all'autorità decisionale, con copia per conoscenza al servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&gt; <b>L</b> L'autorità decisionale prende atto dei pareri dell'UFAM e del Cantone e li invia integralmente al richiedente. Al fine di aumentare la certezza del diritto, l'autorità decisionale può allegare al capitolato d'oneri una decisione intermedia. Se il richiedente non condivide le proposte del servizio della protezione dell'ambiente sul capitolato d'oneri, l'autorità decisionale può, su istanza del richiedente, avviare una mediazione con il servizio della protezione dell'ambiente per cercare una soluzione consensuale.</p> | <p>Presenza di conoscenza da parte dell'autorità decisionale, eventualmente decisione intermedia</p> |
| <p>&gt; <b>M</b> Sulla base del capitolato d'oneri eventualmente adeguato, il richiedente svolge le necessarie indagini ambientali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Indagini ambientali</p>                                                                           |
| <p>&gt; <b>N</b> Il richiedente documenta in un RIA i risultati dell'indagine ambientale e le misure del caso. Questo rapporto contiene tutte le indicazioni necessarie per valutare e esaminare la conformità del progetto alle prescrizioni ambientali (cfr. modulo 5) e viene inoltrato all'autorità decisionale con gli altri documenti.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>RIA</p>                                                                                           |
| <p>&gt; <b>O</b> Prima di avviare la procedura, l'autorità decisionale esamina se la documentazione è completa, avvalendosi pure del capitolato d'oneri e dei pareri dei servizi della protezione dell'ambiente. Se del caso, chiede al richiedente di completare la documentazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Esame della completezza</p>                                                                       |
| <p>&gt; <b>P</b> Il richiedente provvede a eliminare le eventuali lacune e fornisce alle autorità le informazioni richieste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Informazioni o ulteriori chiarimenti</p>                                                          |
| <p>&gt; <b>Q</b> L'autorità decisionale trasmette il RIA all'UFAM e al Cantone affinché prendano posizione. Parallelamente, provvede a pubblicare il rapporto e a renderlo accessibile conformemente all'articolo 15 OEIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Invio del rapporto ai servizi della protezione dell'ambiente e pubblicazione</p>                  |
| <p>&gt; <b>R</b> I privati e le organizzazioni aventi diritto possono presentare opposizione contro il progetto nell'ambito della pubblicazione presso l'autorità decisionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Eventuali opposizioni</p>                                                                         |
| <p>&gt; <b>S</b> Se necessario, l'autorità decisionale avvia e conduce le trattative in merito all'opposizione. Se del caso, l'UFAM l'affianca nella preparazione e la conduzione dei negoziati (di norma il parere dell'UFAM è disponibile in questa fase).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Trattative</p>                                                                                    |
| <p>&gt; <b>T</b> Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente si esprime sul RIA. Il Cantone invia l'esito della propria valutazione (incluso il parere del servizio cantonale della protezione dell'ambiente) all'autorità decisionale che, a sua volta, trasmette il parere cantonale (o i pareri) all'UFAM e fissa i termini definitivi per la presa di posizione globale.</p>                                                                                                                                                                  | <p>Valutazione del RIA da parte del Cantone</p>                                                      |
| <p>&gt; <b>U</b> L'UFAM valuta il RIA entro cinque mesi. Se rileva lacune gravi nella documentazione, propone all'autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari. In</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Valutazione del RIA da parte dell'UFAM</p>                                                        |

linea di massima, il termine per la valutazione inizia a decorrere solo quando l'UFAM dispone di tutti i documenti necessari. Se il parere cantonale arriva oltre tre mesi dopo che il termine ha iniziato a decorrere, l'UFAM ha ancora almeno due mesi di tempo dopo aver ricevuto il parere cantonale per formulare la propria valutazione. L'UFAM prende posizione in merito al progetto e al RIA e indica le misure da adottare. Può proporre oneri e condizioni.

- > **V** Se l'autorità decisionale rileva contraddizioni tra i pareri delle autorità federali interessate (ad es. UFC, ARE, UFAM) o se non condivide i pareri, dispone una procedura di appianamento di cui all'articolo 62b LOGA (art. 17a OEIA).
- > **W** L'autorità decisionale decide in merito all'impianto e ne esamina la compatibilità ambientale fondandosi sul parere dell'UFAM e del Cantone. Nella sua decisione può formulare oneri e condizioni a tutela dell'ambiente. Al termine della procedura, l'autorità decisionale comunica dove è possibile consultare il RIA, il parere del servizio della protezione dell'ambiente e la decisione.
- > **X** Gli aventi diritto possono impugnare la decisione dell'autorità decisionale (cfr. cap. 2.5 più sopra e modulo 3 Procedure). La prima istanza di ricorso nella procedura federale è il Tribunale amministrativo federale; la seconda il Tribunale federale.

Eventuale appianamento delle divergenze in seno alla Confederazione

Decisione

Ricorso

### 3.2 Procedura federale plurifase

Se la procedura decisiva prevede varie fasi, anche l'EIA è plurifase. L'allegato all'OEIA precisa a quale procedura di diritto federale appartengono le varie fasi dell'EIA per un determinato impianto.

Se sono previste più fasi procedurali anche l'EIA si svolge in più fasi

Non è possibile attribuire in via di principio determinati contenuti dell'esame alle singole fasi dell'EIA poiché le procedure per i diversi tipi di impianto variano notevolmente. Nell'ambito delle procedure plurifase, il diritto pertinente per ogni impianto (conformemente alla legislazione specifica) determina il grado di concretizzazione in ogni fase. Su questa base viene poi svolto l'EIA. I chiarimenti condotti nelle varie fasi documentano, nel loro insieme, la compatibilità ambientale del progetto.

RIA per fase

La procedura plurifase è spiegata in modo dettagliato nel modulo 3 «Procedure» e nel modulo 5 «Contenuti delle relazioni sull'ambiente» che precisano inoltre come si possono distinguere e completare adeguatamente i contenuti delle indagini nelle varie fasi.

Rinvio ad altri moduli del manuale EIA

### 3.3 Procedura cantonale

Secondo l'allegato all'OEIA, la procedura decisiva per gli impianti sottoposti all'EIA che rientrano nelle competenze cantonali è definita dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permette un esame tempestivo e circostanziato e decidono se l'EIA dev'essere monofase o plurifase. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore

Procedura decisiva determinata dal Cantone

---

di dettaglio, piano di quartiere ecc.), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva (art. 5 cpv. 3 OEIA).

La procedura cantonale segue in linea di massima lo stesso iter di quello della procedura federale. Anche i compiti e i ruoli degli attori sono gli stessi. Se un Cantone emana direttive proprie in materia di EIA, queste sono determinanti per il RIA quale aiuto all'esecuzione (art. 10 cpv. 2 OEIA). Altrimenti – come è del resto il caso per la maggior parte dei Cantoni – le direttive della Confederazione si applicano anche alla procedura cantonale. Le direttive della Confederazione sono determinanti se va sentito l'UFAM (art. 10 cpv. 1 lett. b OEIA).

Iter EIA analogo a quello della procedura federale

I progetti di competenza cantonale per i quali occorre sentire l'UFAM in qualità di servizio federale della protezione dell'ambiente<sup>2</sup> costituiscono un caso speciale. Qui l'UFAM ha due mesi di tempo per presentare una valutazione sommaria, ossia per verificare sostanzialmente che la valutazione del servizio cantonale non contenga errori palesi. Per questo motivo, l'autorità decisionale deve sottoporre all'UFAM, oltre al RIA, anche la valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Procedura cantonale con consultazione dell'UFAM ai sensi dell'art. 12 cpv. 3

---

<sup>2</sup> Questi casi sono contrassegnati da un asterisco nell'allegato all'OEIA.

## 4 > Indagine preliminare con valore di RIA

In linea generale, l'indagine preliminare può valere come RIA conformemente all'articolo 8a OEIA solo nel caso di impianti di piccole dimensioni o di modifiche puntuali previsti in un luogo non sensibile. L'impatto ambientale dev'essere contenuto (ossia interessare solo alcuni settori ambientali) e ben definito in termini di spazio (ad es. modifiche del terreno, opere in calcestruzzo, piccole modifiche di strade principali sottoposte all'EIA). L'indagine preliminare può valere come RIA anche per impianti per i quali esistono capitolati d'oneri o modelli di rapporto standard (ad es. impianti per l'allevamento di animali da reddito).

Piccoli impianti con un impatto ambientale contenuto

L'esperienza mostra che gli impianti nuovi che sono oggetto di una procedura di approvazione federale o per i quali è necessario consultare l'UFAM non si prestano ad essere valutati e approvati con un'indagine preliminare considerata come RIA. Fanno tuttavia eccezione ad esempio le stazioni per la riduzione e la misurazione della pressione del gas che non implicano la costruzione di gasdotti più grandi. La procedura può concludersi con l'indagine preliminare anche nel caso di piccole modifiche sottoposte all'obbligo di EIA di impianti esistenti.

Procedura federale e consultazioni

Anche gli impianti approvati con procedura plurifase non sono generalmente adatti ad essere valutati con un'indagine preliminare con valore di RIA. Per contro, è opportuno che il dossier EIA di una fase precedente contenga una proposta sul capitolato d'oneri per il RIA della fase successiva (cfr. modulo 3).

Procedura plurifase

Spetta al richiedente decidere se concludere la documentazione ambientale con l'indagine preliminare. In caso di dubbio può consultare il servizio della protezione dell'ambiente. Di norma è opportuno che la consulenza si basi su una matrice di rilevanza commentata o su un capitolato d'oneri ridotto al minimo, costituito da un indice con gli obiettivi dell'indagine.

Modalità

Se, contrariamente alla raccomandazione del servizio della protezione dell'ambiente, il richiedente decide di limitarsi all'indagine preliminare, si assume il rischio di eventuali ritardi procedurali, dovuti al fatto che i chiarimenti ambientali sono incompleti o insufficienti.

Rischi